

Gli impianti eolici offshore e la tutela ambientale

A cura della Dott.ssa Daniela Dall'Igna

La nuova politica energetica dell'Unione europea promuove in via prioritaria la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, dal momento che queste ultime consentono una migliore tutela dell'ambiente.

Infatti, la necessità di contrastare il cambiamento climatico, limitando il più possibile l'emissione dei gas ad effetto serra e degli inquinanti derivati dall'uso dei combustibili fossili, ha spinto l'Unione europea verso alternative sempre più compatibili con lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, la competitività dell'Unione e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Tra le varie tipologie di fonti energetiche rinnovabili¹, viene in particolare presa in esame quella di derivazione eolica e più precisamente quella cosiddetta "offshore". Quest'ultima consente la produzione di energia elettrica attraverso degli impianti eolici posizionati su piattaforme in mezzo al mare, installate con sistemi simili a quelli impiegati per le piattaforme petrolifere. Rispetto agli usuali impianti eolici installati sulla terraferma, questo tipo di impianti offre il vantaggio di poter essere di dimensioni più grandi e di poter sfruttare i venti, che solitamente in mare aperto sono più stabili e forti.

L'energia eolica offshore si presta ad essere una tra le soluzioni più interessanti e competitive per l'approvvigionamento di energia pulita, rinnovabile e locale, in linea con le disposizioni della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009² sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.³ Inoltre, dato che l'Europa si è posta

¹ Per "fonti energetiche rinnovabili" si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili, cioè eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

² Pubblicata in GUUE L 140/16 del 5 giugno 2009.

³ Pubblicate rispettivamente in GUCE L 283/33 del 27 ottobre 2001 e in GUUE L 123/42 del 17 maggio 2003.

entro il 2020, l'obiettivo di procurarsi il 20% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, è facile pensare che un significativo contributo sarà dato dall'energia eolica, in considerazione del fatto che tale fonte ha il vantaggio di ridurre in modo significativo i gas ad effetto serra, le emissioni di inquinanti nell'atmosfera e, particolare non trascurabile, il consumo di acqua dolce connesso alla produzione di energia da fonti convenzionali. A conferma di questo, la Commissione europea in una comunicazione dedicata all'energia eolica offshore, esorta affinché l'impiego di tale tipo di impianti abbia "un importante aumento - nell'ordine di 30-40 volte entro il 2020 e 100 volte entro il 2030- della capacità installata rispetto a oggi".⁴

Pertanto, al fine di favorire uno sviluppo di tali proporzioni, si reputa essenziale poter agire in uno scenario politico e legislativo chiaro e ben delineato, che consenta un efficace coordinamento tra la politica energetica e la nuova politica marittima integrata dell'Unione. Da un punto di vista pratico invece, è di fondamentale importanza pianificare la collocazione dei parchi eolici, non solo da un punto di vista di efficienza energetica, ma soprattutto ai fini di una programmazione strategica che non abbia ripercussioni negative su specie e habitat vulnerabili. Il potenziale impatto dei parchi eolici richiede quindi una scrupolosa valutazione connessa alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi marini.

Se da un lato gli impianti eolici possono avere ripercussioni positive sulla fauna locale, contribuendo a creare delle zone in cui non è possibile esercitare la pesca e delle aree di ripopolamento, dall'altro non sono trascurabili i potenziali effetti negativi sulla biodiversità se tali infrastrutture non sono progettate, collocate e gestite in modo adeguato. I rischi concreti che si possono presentare sono quelli legati alla perdita di habitat naturali per alcune specie, le collisioni - in particolare per gli uccelli- contro le turbine eoliche, il rumore, le conseguenze elettromagnetiche e la deviazione delle rotte di migrazione degli uccelli e delle creature marine.

Premesso che non sono state ancora designate tutte le aree marine protette, diventa più complicato delimitare i confini dei parchi eolici marittimi; da ciò emerge che non solo non è escluso ma è bensì possibile che degli impianti eolici siano installati all'interno di aree protette Natura 2000.

⁴ In tal senso si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 novembre 2008, intitolata "Energia eolica offshore: interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica energetica per il 2020 e oltre" [COM(2008) 768 def.].

E' inevitabile quindi, ponderare gli effetti di tali impianti con quanto previsto dall'art.6 della direttiva "Habitat" per vagliare le eventuali ripercussioni sulle specie e sugli habitat dei siti Natura 2000.⁵ E' previsto infatti che qualsiasi piano o progetto " non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere conseguenze significative" su di esso, sia sottoposto ad una valutazione circa l'incidenza sul sito, che tenga conto degli scopi di conservazione e di integrità di quest'ultimo. Nel caso esigenze di rilevante interesse pubblico rendano comunque necessaria la realizzazione di un progetto, nonostante la valutazione negativa di incidenza sul sito, lo Stato membro interessato dovrà adottare le misure compensative che si prospettino necessarie per garantire che la "coerenza globale" di Natura 2000 sia preservata.

Consci delle grandi potenzialità che lo sviluppo dell'energia eolica offshore può offrire, sempre più paesi membri si stanno muovendo in questa direzione.

In conclusione, se la politica energetica europea risulta sempre più propositiva e determinata verso l'utilizzo e la produzione di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili, volta in particolar modo a rafforzare ed accelerare il settore dell'energia eolica offshore, va ribadito che questo obiettivo non può che essere ottenuto nel rispetto della normativa dell'Unione predisposta per la tutela e la protezione delle specie naturali, in armonia con i valori di tutela della biodiversità e di sviluppo sostenibile.

Daniela Dall'Igna

Pubblicato il 5 dicembre 2010

⁵ Il progetto Natura 2000 è una rete ecologica a livello transnazionale, che comprende circa 26000 siti distribuiti nei 27 Stati membri. Tale progetto è stato istituito con la cosiddetta direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, pubblicata in GUCE L 206 del 22 luglio 1992) e interessa quasi il 18% del territorio dell'Unione europea. Lo scopo è quello di garantire la conservazione e l'uso sostenibile di aree di grande valore per la biodiversità, nonché preservare la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat europei più preziosi e maggiormente in pericolo. Pertanto, seppur la rete include le riserve naturali, Natura 2000 non esclude in esse ogni attività umana.

Recentemente infatti, la Commissione al fine di prevenire l'insorgere di contrasti dettati dalla installazione di impianti eolici e la conservazione della biodiversità all'interno delle aree protette Natura 2000, ha pubblicato un documento relativo alla "Gestione dei siti della rete Natura 2000-Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE (consultabile on line su: www.ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm).